

# **C O M U N E   D I   S A N T' A N T I O C O**

**C.A.P. 09017 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS**  
**C.F. 81002570927 - Telef. 0781801150-0781801151 - Fax 0781801319**

## **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ART.11 COMMA 3 LEGGE N.431 DEL 9 DICEMBRE 1998. SCADENZA BANDO: ore 12:00 del 05 luglio 2010**

Questa Amministrazione in esecuzione della legge 09/12/1998, n. 431 art.11, e della legge n. 97 del 20/04/2000 " Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", rende noto che è stato indetto il bando di concorso per l'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.

I contributi ai sensi della Legge N. 97 del 20/04/2000 "Disposizioni urgenti in materia di locazione per fronteggiare il disagio abitativo", verranno assegnati prioritariamente ai conduttori per i quali risulti emesso un provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione, regolarmente registrato, ad uso abitativo con le modalità previste dalla stessa legge 09/12/1998 n. 431.

La Deliberazione Regionale n. 16/16 del 20/04/2010 e la Deliberazione Comunale con le quali si è approvato per l'annualità 2010 i criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi di cui all'art. 11 della L. 431/98.

Le eventuali residue disponibilità saranno destinate alle altre categorie di conduttori in possesso dei requisiti di seguito indicati e con contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato.

### **Art. 1**

#### *Requisiti essenziali*

L'accoglimento delle domande per ottenere la concessione del contributo in oggetto - che è relativo all'anno 2010 - è subordinato all'accertamento della ricorrenza, in favore del richiedente e di tutti gli altri componenti il nucleo utilizzatore dell'alloggio, dei requisiti essenziali di seguito elencati:

1. Reddito complessivo annuo imponibile del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS, ( €11.985,22) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%; (FASCIA A)
2. Reddito complessivo annuo imponibile del nucleo familiare non superiore a quello determinato dalla Regione (€ 12.943,98) per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%; (FASCIA B)

1 o 2 persone	€15.403,33	(+19%)
3 persone	€18.509,89	(+43%)
4 persone	€21.616,44	(+67%)
5 o più persone	€22.651,96	(+75%)
3. Essere residente nel Comune di Sant'Antioco;
4. Essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale sito nel Comune di Sant'Antioco e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. La locazione deve permanere al momento della presentazione della domanda e risultare da un contratto regolarmente registrato;
5. La locazione deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

6. di non essere assegnatario di immobili di ERP o conduttore - unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio - di immobili ad uso abitativo di proprietà dell'Amministrazione Comunale, nonché conduttore di alloggi appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 e A9
7. Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art.2 della L.R.13/89.
8. Non sono ammessi altresì i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto in locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

## **Art. 2**

### *Criteria per la determinazione del reddito*

Per l'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento dovrà essere quello relativo all'anno 2009.

I redditi dichiarati devono risultare dalla dichiarazione dei Redditi, Mod. CUD 2010 (occorre prendere in considerazione quello riportato al rigo 1, negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile"), Mod 730 e Mod UNICO – dovrà essere resa ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale dei richiedenti; tale modello, riferito all'intero nucleo utilizzatore dell'alloggio e completa in tutte le sue parti, dovrà essere allegato al modulo di domanda, a pena di esclusione.

Il nucleo familiare è da considerare quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando.

I redditi del nucleo vanno diminuiti di €516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Per i componenti maggiorenni del nucleo familiare che non producono documentazione reddituale prevista nel bando devono compilare il "QUADRO I" dell'apposito modulo di domanda.

Il coniuge non residente può non essere considerato parte del nucleo utilizzatore dell'alloggio ed i suoi redditi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare solo nei seguenti casi:

- separazione giudiziale, sentenza di omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (art. 711 del c. p. c.), quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (art. 126 del codice civile) oppure con ordinanza del Presidente del Tribunale che autorizza la diversa residenza dei coniugi (art. 708 del c. p. c.);
- esclusione di uno dei coniugi dalla potestà sui figli o adozione nei confronti dello stesso dei provvedimenti di cui all'art. 333 del c. c. per condotta pregiudizievole ai figli;
- a seguito del verificarsi di casi previsti all'articolo 3 della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

## **Art. 3**

### *Criteria per la determinazione del canone di locazione*

L'importo annuo del canone di locazione (comprensivo degli adeguamenti ISTAT e delle altre maggiorazioni eventualmente previste nel contratto) sarà quello effettivamente pagato nel corso dell'anno 2010 in base al relativo contratto registrato, al netto degli oneri accessori. L'importo del canone di locazione annuo, calcolato come sopra specificato - a pena di esclusione - non deve essere superiore al limite di reddito stabilito dalla Regione Sardegna per accedere al contributo (Euro 11.985,22 per la Fascia "A" ed Euro 12.943,98 Fascia "B" (incrementando progressivamente +19%, +43%, +67%, +75% il limite di reddito previsto) di cui all'art. 1 punti 1 e 2).

## **Art. 4**

### *Criteria per la formazione della graduatoria*

Sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo verranno stilati ed approvati con un apposito provvedimento, in base ai criteri di seguito specificati, una graduatoria provvisoria e un elenco degli esclusi, in cui saranno indicati i motivi dell'esclusione. La graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi

saranno pubblicati ed affissi all'albo pretorio per 15 giorni. Contro la graduatoria provvisoria e l'esclusione dal contributo potrà essere presentata opposizione nei 15 giorni successivi alla pubblicazione; la documentazione inizialmente presentata, in questa fase, potrà essere integrata, ma dovrà avere una data anteriore rispetto a quella di inoltro della domanda. Trascorso il termine sopra-indicato e vagliate le opposizioni pervenute sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

### **Art. 5**

#### *Criteria di Valutazione*

- Incidenza del canone di locazione sul reddito annuo **INCIDENZA CANONE / REDDITO PUNTI**

dal 14% al 19%	<b>5</b>
dal 19,01% al 24%	<b>7</b>
dal 24,01% al 29%	<b>9</b>
dal 29,01% al 34%	<b>11</b>
dal 34,01 % al 39%	<b>14</b>
dal 39,01% al 44%	<b>17</b>
dal 44,01% al 49%	<b>20</b>
Oltre il 49%	<b>23</b>
  
- Incidenza Reddito annuo **REDDITO PUNTI**

Fino a (Euro 5.358,34)	<b>33</b>
da (Euro 5.358,35) a (Euro 7.156,52)	<b>29</b>
da (Euro 7.156,53) a ( Euro 9.155,32)	<b>25</b>
da ( Euro 9.155,33) a ( Euro 10.209,94)	<b>20</b>
Da ( Euro 10.209,95) a ( Euro 11.159,81)	<b>15</b>
Da ( Euro 11.159,82) a ( Euro 11.930,02)	<b>10</b>
Da ( Euro 11.930,03) a ( Euro 12.943,98)	<b>5</b>
  
- Anzianità , invalidità , debolezza sociale **ANZIANI, INVALIDI E SOCIALMENTE DISAGIATI PUNTI**

Invalidità non inferiore al 75%	<b>3</b>
Ultrasessantacinquenni	<b>3</b>
Nucleo monoparentale e/o monogenitoriale	<b>3</b>
Situazioni di particolare debolezza sociale:	
▪ LSU (Lavori Socialmente Utili)	<b>3</b>
▪ CIG (Cassa Integrazione Guadagni)	<b>3</b>
▪ Mobilità lavoro	<b>3</b>
▪ Separazioni omologate dal Tribunale	<b>3</b>
▪ Ordinanza di sgombero	<b>3</b>

Qualora nell'ambito dello stesso nucleo utilizzatore dell'alloggio siano presenti più soggetti in possesso dei requisiti elencati nella precedente tabella, i relativi punteggi potranno essere cumulati.

A parità di punteggio avranno priorità i nuclei utilizzatori con un'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito più alta; in caso di ulteriore parità prevarrà il nucleo utilizzatore con il maggior numero di componenti.

L'erogazione del contributo è strettamente vincolata a favore del richiedente; nel caso in cui si verifichi il decesso del beneficiario prima della riscossione del beneficio economico riconosciuto, solo i componenti del nucleo familiare utilizzatore dell'alloggio espressamente indicati nella domanda di partecipazione, possono presentare all'Ufficio Servizi Sociali richiesta di subentro e richiedere di poter comunque beneficiare del contributo. In tal caso, la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti nel presente avviso comporterà l'inammissibilità della richiesta di subentro.

Nell'eventualità in cui nel corso dell'anno 2010 sia stato rinnovato - per il medesimo appartamento - il contratto di locazione scaduto, per ottenere il pagamento del contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati.

### **Art. 6**

#### Termini e modalità di presentazione della domanda

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) la copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità (obbligatorio – pena l'inammissibilità della domanda);

- 2) copia del contratto di locazione regolarmente registrato (obbligatorio – pena l'inammissibilità della domanda); nell'eventualità in cui nel corso dell'anno 2010 - per il medesimo appartamento - sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, al fine di ottenere il pagamento del contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda anche copia del precedente contratto regolarmente registrato.
- 3) copia del provvedimento di rilascio dell'immobile (nel caso in cui venga compilato il "quadro B" dell'apposito modulo di domanda);
- 4) copia del certificato attestante l'invalidità non inferiore al 75% (nel caso in cui venga compilata la colonna 5 del "quadro H" dell'apposito modulo di domanda);
- 5) certificazione attestante le condizioni di "particolare debolezza sociale" del nucleo utilizzatore dell'alloggio (nel caso di compilazione del "quadro F" dell'apposito modulo di domanda);
- 6) copia della dichiarazione del reddito relativa all'anno 2009, riferita all'intero nucleo utilizzatore dell'alloggio e completa in tutte le sue parti (obbligatorio – pena l'inammissibilità della domanda);
- 7) copia di tre ricevute di pagamento del canone di locazione, relative all'anno 2010 (obbligatorio, pena l'inammissibilità della domanda). Le ricevute devono necessariamente contenere l'indicazione del periodo a cui il pagamento si riferisce, dell'importo pagato (al netto degli oneri accessori), degli elementi necessari all'individuazione dell'alloggio a cui si riferiscono, dei nominativi del locatore e del conduttore; le stesse ricevute inoltre, devono essere sottoscritte dal locatore (solo nel caso in cui i pagamenti non siano stati effettuati tramite c/c postale, fattura, bonifico bancario o vaglia postale).

La mancata consegna della documentazione relativa ai punti 3), 4) e 5) non consentirà al dichiarante di godere dei benefici (in termini di punti assegnati) derivanti la compilazione dei "quadri" dell'apposito modulo di domanda cui detta documentazione si riferisce.

Le domande finalizzate ad ottenere il contributo, dovranno essere presentate, unicamente attraverso la modulistica appositamente predisposta (disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali siti in via Roma – presso il Centralino del Municipio c.so V. Emanuele e sito istituzionale [www.comune.ca.santantioco.it](http://www.comune.ca.santantioco.it)), direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune sito in C.so V. Emanuele; al fine della determinazione della data d'inoltro, in caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., farà fede il timbro postale. Il termine di presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande spedite o consegnate dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione.

L'erogazione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione è subordinata al fatto che il nucleo utilizzatore sia in regola con i pagamenti e risulti anagraficamente domiciliato nell'alloggio oggetto del contratto di locazione in funzione del quale il contributo è stato concesso.

Ai fini della continuità dell'erogazione del contributo, i requisiti dichiarati e accertati dovranno permanere per il periodo complessivo a cui l'erogazione del contributo si riferisce; eventuali variazioni dei requisiti dichiarati dovranno essere immediatamente comunicati ai Servizi Sociali, in forma scritta, per le successive determinazioni. La mancata comunicazione, laddove gli accertamenti d'ufficio dimostrino una situazione modificata, comporterà la decadenza dal contributo ed ogni altra eventuale azione e/o sanzione conseguente alla natura dell'omissione stessa.

Il Responsabile del Servizio  
A.S. Antonella Murgia